



# COMUNE DI COGOLETO

## -Paese natale di Cristoforo Colombo-

Città Metropolitana di Genova

Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

## CONVENZIONE

**PER L'ACCETTAZIONE DI BUONI SPESA PER ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA' EROGATI A FAVORE DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' ECONOMICA IN ATTUAZIONE DELL'ORDINANZA DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29 MARZO 2020**

L'anno ..... il giorno..... del mese di ..... in Cogoleto (GE), Via Rati n. 66, presso la sede Municipale,

**T R A**

Il COMUNE DI COGOLETO, rappresentato da .....

**E**

**L'ESERCIZIO COMMERCIALE** (nel prosieguo: l'esercente convenzionato) ..... con sede in ..... Via .....P.IVA....., nella persona di ..... che interviene al presente atto in qualità di.....

### PREMESSE

- RICHIAMATI il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, i successivi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4, 8, 9, 11 e 22 marzo u.s. e i Decreti Legge 17 marzo 2020 n. 18 e 25 marzo 2020 n. 19, recanti le misure volte a contrastare la diffusione del virus che prevedono, fra l'altro, anche la limitazione degli spostamenti non strettamente necessari delle persone;
- VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 che dispone all'art. 2 comma 4 "Ciascun Comune è autorizzato all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50: a) buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;
- Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario (Assunta con i poteri del Consiglio Comunale) (proposta n° 11 del 31/03/2020).
- Considerato che dette misure, ad oggi applicate e valide sull'intero territorio nazionale, integrate da ordinanze e disposizioni regionali e comunali, richiamano e prevedono, in particolare, una forte raccomandazione a categorie di soggetti particolarmente sensibili - quali persone anziane o affette da patologie croniche o con multi-morbilità o con stati di immunodepressione - di evitare di uscire dalla propria abitazione eccetto che per stretta necessità, evitando in ogni caso di frequentare luoghi affollati per scongiurare i contatti, contagi e la conseguente diffusione del virus;
- in detto contesto, IL COMUNE DI COGOLETO, tenuto conto delle criticità d'ordine economico e sociale correlate, con l'obiettivo di sostenere i bisogni essenziali dei cittadini che si trovano in difficoltà economiche attraverso fornitura di generi alimentari, in alternativa a forme di sostegno economico che potrebbero essere utilizzati in modo improprio, ha

deliberato di procedere all'avvio di un servizio di erogazione di buoni solidarietà alimentare a favore di individui e nuclei bisognosi di assistenza in possesso di determinati requisiti, individuati dai Servizi sociali del Comune;

In considerazione di quanto esposto nelle precedenti premesse, le Parti intendono pertanto disciplinare con la presente Convenzione i principi, condizioni, termini e modalità con le quali rendere possibile l'attuazione, da parte del Comune del Servizio di buoni spesa.

### **1) VALORE DELLE PREMESSE**

Le Premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione (di seguito per brevità **“Convenzione”**) e costituiscono fonte di interpretazione dello stesso.

### **2) OGGETTO**

Con la presente Convenzione le Parti intendono formalizzare alcune regole e modalità condivise affinché sia consentito al Comune l'erogazione di buoni di solidarietà alimentare alle c.d. categorie sensibili della popolazione precedentemente individuate a titolo esemplificativo e non esaustivo; il tutto nel contesto di emergenza e per le finalità esplicitate in premessa.

In particolare, l'esercizio commerciale si impegna verso il Comune ad accettare pagamenti dai cittadini tramite Buoni solidarietà alimentare erogati dall'Ente Locale debitamente numerati e firmati in originale dal Funzionario responsabile del 6° Settore dott.ssa Daria Venturini.

### **3) MODALITÀ DI UTILIZZO**

I “Buoni Spesa” nominali del valore di euro 25,00 (venticinque) sono rilasciati dal Servizio Sociale del Comune ai cittadini aventi diritto; potranno essere spesi anche in modo cumulativo presso gli esercizi convenzionati. Nello specifico i buoni spesa sono cumulabili fra loro nella stessa spesa, non cedibili a terzi e non convertibili in denaro contante. Il parziale loro utilizzo non dà diritto a resto.

Resta inteso che i cittadini aventi diritto all'utilizzo dei buoni sono liberi di utilizzare gli stessi in uno o più esercizi convenzionati senza nessun genere di vincolo ad alcuno esercente.

### **4) – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il buono spesa, per il valore nominale dello stesso, verrà pagato all'esercizio commerciale convenzionato con il Comune di Cogoleto mediante bonifico sul conto corrente dedicato, comunicato in sede di manifestazione di interesse (si rimanda all'art.11 della presente convenzione).

Il pagamento verrà effettuato a fronte di presentazione di regolare nota di rimborso a cui dovranno essere allegati i “Buoni Spesa” timbrati e controfirmati da parte dell'esercente convenzionato e consegnati ai Servizi Sociali del Comune, sito in Via Rati 66, a mano o tramite raccomandata, attraverso il modello riepilogativo predisposto dall'Ufficio stesso, previa verifica della regolarità della documentazione presentata.

La liquidazione dell'importo documentato e accertato verrà effettuata dal Comune ai soli esercenti che hanno stipulato apposita convenzione con l'Ente locale e a seguito di richiesta di rimborso.

### **5) – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA**

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti delle seguenti categorie merceologiche:

- Prodotti alimentari e alimenti per neonati e bambini;
- Prodotti per l'igiene personale;

e in generale tutti i prodotti necessari a garantire i beni essenziali del singolo e del suo nucleo familiare.

Sono tassativamente esclusi dall'utilizzo dei buoni spesa i seguenti prodotti: tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto ecc..), cosmetici, profumi, generi da maquillage e ricariche telefoniche.

E' in capo all'esercente convenzionato la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

### **6) – ONERI E ATTIVITA' A CARICO DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE CONVENZIONATO**

L'attività dell'esercizio convenzionato riguarderà:

- accettazione del buono previa verifica dell'autenticità dello stesso;
- monitoraggio sul corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari (l'importo del buono deve essere utilizzato per intero);
- verificare l'identità nominale del cittadino detentore del buono di solidarietà alimentare;
- verifica che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi;
- non corrispondere resto o cambio in valuta per l'importo corrispondente del buono;

- divulgare ed informare opportunamente, tramite tutti i mezzi di comunicazione disponibili, della possibilità di fruire del Servizio, fornendo i riferimenti specifici dell'ente;
- il buono potrà essere utilizzato anche ed esclusivamente da personale dipendente del Servizio Sociale dell'Amministrazione Comunale per le fasce deboli impossibilitate ad uscire dal proprio domicilio per effettuare personalmente la spesa;

#### 7) – ONERI E ATTIVITA' A CARICO DEL COMUNE

L'attività da parte del Servizio sociale del Comune riguarderà:

- mappatura degli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale;
- convenzionamento con gli esercizi aderenti all'iniziativa;
- mantenimento e sviluppo della rete dei convenzionati;
- il pagamento ai negozianti degli importi spesi dagli utilizzatori finali
- monitoraggio periodico e a campione sul rispetto della convenzione da parte dell'esercizio commerciale, in particolare sul corretto utilizzo dei buoni spesa.

#### 8) DURATA

La presente Convenzione avrà validità con decorrenza dalla data di relativa sottoscrizione sino alla conclusione del periodo di emergenza legato al Covid -19.

Resta salvo quanto pattuito al successivo articolo 12.

#### 9) – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'esercizio convenzionato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'esercizio convenzionato è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. "Trattamento dei dati personali", l'esercizio convenzionato si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

#### 10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione della convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal Regolamento UE 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

#### 11) OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'esercizio convenzionato si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale dovranno essere disposti i pagamenti è il seguente:

Conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

Le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono:

1. nome cognome ..... (C.F. ....) nato/a a ..... il .../.../.....residente a ..... in qualità di .....

2. nome cognome ..... (C.F. ....) nato/a a ..... il .../.../.....residente a ..... in qualità di .....

L'esercizio convenzionato dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dalla presente convenzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione della convenzione.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'esercizio convenzionato è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'esercizio convenzionato non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

## **12) RISOLUZIONE DEL RAPPORTO**

In ogni caso ciascuna delle parti ha facoltà di risolvere il presente rapporto mediante PEC con effetto dal trentesimo giorno dalla data della ricezione della stessa. In caso di accertata violazione degli obblighi di cui alla presente convenzione da parte dell'esercizio convenzionato, il Comune si riserva la facoltà di chiedere al medesimo chiarimenti. Le motivazioni, precise e puntuali, dovranno essere presentate al Comune entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. Se il Comune riterrà insufficienti le motivazioni esposte si riserva di risolvere il contratto con effetto immediato.

## **13) – CONTROVERSIE**

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Genova, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

## **14) – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Per il Comune

Per L'esercizio